



**UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA**

Via Primo Levi, 11, Edificio B, 10015 Ivrea (TO)

tel. 0125.4264274 - fax. 0125.4264277

unep.tribunale.ivrea@giustizia.it

unep.tribunale.ivrea@giustiziacert.it

prot.unep.tribunale.ivrea@giustiziacert.it

**Spett.le
Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Torino**

**Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Biella**

p. c. al Presidente del Tribunale

p. c. al Personale Unep

**OGGETTO: MODALITA' DI ACCETTAZIONE DELLE INDAGINI
PATRIMONIALI EX ART. 492 BIS CPC.**

Si comunica che per effetto del protocollo di intesa firmato il 03/07/2026 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea (prot. 136/2026, allegato) e in applicazione dell'art. 196 quinquies disp. att. cpc l'istanza per la ricerca ex art. 492 bis c.p. deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

Si invitano pertanto gli interesasti a depositare le predette istanze in modalità telematica, seguendo le linee guida PCT pubblicate sul sito del Tribunale di Ivrea, sezione Ufficiali Giudiziari (https://www.tribunaleivrea.it/modulistica_unep.aspx) munendosi di apposito software (si suggerisce di

utilizzare il software gratuito SLPCT, scaricabile al seguente link <https://www.slpct.it/slpct-redattore-atti/download>).

Nel ringraziare per la collaborazione, porgo cordiali saluti.

Ivrea, 10/08/2026

***Il Dirigente Unep
dr. Salvatore Franco
(firmato digitalmente)***



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
UFFICIO N.E.P. DI IVREA
CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI IVREA

PROT. 1632

***LINEE GUIDA PER LA TRATTAZIONE DEI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI
ESEGUITI DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO ai sensi dell'art. 492-bis cpc***

Il Tribunale di IVREA, all'esito delle riunioni ex art. 47-quater Ord. Giud., di intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di IVREA e con l'UNEP presso il Tribunale di IVREA, condivide le seguenti linee guida:

1. Esecuzione del pignoramento ex art. 492-bis c.p.c.

1. Quando l'accesso alle banche dati ha consentito di individuare crediti del debitore o cose del debitore che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario, *indipendentemente dal fatto che le ricerche abbiano individuato una sola cosa/credito ovvero più cose/crediti*, inviterà sempre la parte istante a confermare la richiesta di procedere al pignoramento.
2. Nelle ipotesi di cui all'art. 492-bis commi 8 e 9 c.p.c., in caso di mancata conferma del creditore entro 10 giorni dall'invito la richiesta di pignoramento perde efficacia ex art. 155 ter disp. att. c.p.c.
3. Anche quando l'ufficiale giudiziario non dia corso al pignoramento, resta salvo quanto previsto di seguito in merito al compenso dovuto all'UNEP.
4. Al fine di rendere più efficace il pignoramento ex art. 492 bis cpc e pur in assenza di una precisa disposizione normativa, l'unep inserisce, nello schema di verbale di pignoramento ex art. ex art. 492 bis cpc l'invito ai terzi pignorati a rendere comunque e fin da subito la dichiarazione di cui all'art. 543, IV comma cpc utilizzando la seguente formulazione o una di contenuto analogo *INVITA i terzi pignorati a rendere fin d'ora all'avvocato del creditore procedente una dichiarazione anticipatoria sulla posizione del debitore di contenuto analogo a quella di cui all'art. 543 IV comma cpc, in particolare sull'esistenza di crediti del debitore ovvero di cose del debitore che sono nella disponibilità dei terzi pignorati al fine di evitare al creditore procedente inutili adempimenti*
5. L'istanza per la ricerca ex art. 492 bis c.p.c e il conseguente verbale di ricerca beni sono atti nativi digitali, per tale motivo **deve essere presentata esclusivamente in modalità**



telematica in applicazione dell'art. 196 quinquies disp. att. cpc che testualmente recita *l'atto del processo è redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti ed è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.*

6. L'ufficio, nel verbale di ricerca beni dà atto che ai fini dell'art. 155 quinquies disp. att. cpc, che l'accesso alle banche dati dell'INPS e degli altri enti previdenziali non è stato effettuato perchè non sono comprese nell'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario, pubblicato sul portale dei servizi telematici ex art. 155 quater disposizioni di attuazione al Codice di procedura civile.

2. Iscrizione a ruolo e fissazione dell'udienza

1. Il creditore procedente deve iscrivere la causa a ruolo nel termine di cui all'art. 543 comma 4° c.p.c. (30 giorni dalla data di consegna del verbale di pignoramento da parte dell'UNEP). La data di consegna è quella della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della PEC inviata dall'UNEP al procuratore del creditore procedente contenente il verbale di pignoramento (non essendo sufficiente il semplice avviso di disponibilità al ritiro) e, nel caso di pignoramento presso terzi notificato ex art. 149 bis c.p.c., le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica; ovvero la data di consegna cartacea se precedente.
2. L'atto principale con cui il creditore dà impulso al procedimento esecutivo è l'istanza di assegnazione (o istanza di fissazione udienza per l'assegnazione). A questo atto devono essere allegati il pignoramento eseguito dell'ufficiale giudiziario, il titolo esecutivo e il precetto.
3. Trova applicazione l'art. 497 c.p.c. e pertanto il creditore procedente ha l'obbligo di presentare l'istanza di assegnazione nel termine di 45 giorni, anche se non l'ha inserita quale atto principale al momento dell'iscrizione a ruolo.
I 45 giorni decorrono dalla data dell'ultima notifica dell'atto di pignoramento.
4. Il giudice, anche in assenza di istanza di assegnazione, fisserà udienza, dichiarando in quella sede l'inefficacia del pignoramento in caso di mancanza o tardiva presentazione dell'istanza di assegnazione.
5. Poiché il pignoramento eseguito ai sensi dell'art. 492-bis non contiene la citazione del debitore e del terzo a comparire davanti al giudice, tale udienza deve essere fissata dal giudice ai sensi dell'art. 543 ultimo comma.
6. Dopo l'iscrizione a ruolo la cancelleria trasmetterà il fascicolo al giudice come sopra individuato il quale fisserà udienza per l'audizione del creditore e del debitore sull'istanza

di assegnazione. L'udienza sarà individuata dal giudice secondo il calendario delle udienze di pignoramento.

7. Il decreto di fissazione contiene l'invito e l'avvertimento al terzo pignorato di cui all'art. 543 comma 2 n. 4. Il decreto è notificato al debitore e al terzo a cura del creditore procedente.
8. La notifica del decreto di fissazione udienza (che presuppone l'avvenuta iscrizione della causa a ruolo) soddisfa la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo richiesta dall'art. 543 comma 5 c.p.c. Quindi non è necessario procedere anche alla notifica di tale avviso.

3. Rapporti fra pignoramento dell'ufficiale giudiziario ex art 492-bis e pignoramento del creditore ex art. 543 ai fini del compenso dell'ufficiale giudiziario

1. Nei pignoramenti ex art. 492-bis il compenso previsto dal d.p.r. 1229/59 è liquidato dal giudice dell'esecuzione d'ufficio, senza necessità di specifica richiesta da parte dell'U.G.
2. Il creditore, pur dopo la ricerca telematica e l'eventuale pignoramento da parte dell'UNEP ai sensi dell'art. 492-bis, conserva la facoltà di procedere al pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c. Quando il pignoramento colpisce beni o crediti individuati a seguito della ricerca telematica dell'ufficiale giudiziario, questi ha diritto al compenso previsto dall'art. 122 d.p.r. 1229/59.
3. Se il creditore entro 8 mesi dalla restituzione degli atti da parte dell'U.G. procede a pignoramento ex art. 543 c.p.c. su beni o crediti individuati a seguito di ricerca ex art. 492 bis, deve precisare al momento dell'iscrizione a ruolo, nel frontespizio dell'atto, che il pignoramento deriva da quella ricerca.
4. Quando l'UNEP, richiesto di procedere a pignoramento ex art. 543 c.p.c., rilevi che i beni o rapporti pignorati erano stati in precedenza individuati a seguito di ricerca ex art. 492-bis eseguita negli 8 mesi precedenti, inserisce il proprio modulo per la richiesta liquidazione compensi in calce all'atto di pignoramento, senza apporre timbri o altre annotazioni sul titolo esecutivo o sul precetto.

4. Criteri per la determinazione del compenso dell'ufficiale giudiziario

1. I compensi previsti dall'art. 122 d.p.r. 1229/59 costituiscono spese della procedura e vanno quindi computati in prededuzione.
2. In caso di estinzione anticipata del procedimento pronunciata ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. o dell'art. 532 c.p.c. il compenso non è dovuto.
3. Qualora l'esito del procedimento sia negativo per mancata vendita o dichiarazione negativa del terzo, non spetta all'ufficiale giudiziario alcun compenso.

4. In caso di rinuncia all'esecuzione ex art. 629 c.p.c. o inattività ex art. 630 c.p.c. a fronte di dichiarazione negativa del terzo o di dichiarazione del terzo non pervenuta, il giudice verificherà, anche previo interpello del procuratore del creditore, che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese del creditore, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. Qualora ricorrano tali condizioni non spetta alcun compenso all'ufficiale giudiziario.

Ivrea, 3 luglio 2026

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Antonia MUSSA


LA PRESIDENTE DEL C.O.A. DI IVREA

avv. Patrizia LEPORE



IL DIRIGENTE UFFICIO N.E.P.

dott. Salvatore FRANCO

